

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 18 novembre 2016



CENTRO STUDI CNI

Italia Oggi 18/11/16 P. 32 Ingegneri e architetti, l'abilitazione non piace più Gabriele Ventura 1

LINEE GUIDA ANAC

Italia Oggi 18/11/16 P. 41 Appalti, requisiti e ruolo del Rup Andrea Mascolini 2

DECRETO TERREMOTO

Sole 24 Ore 18/11/16 P. 15 Terremoto, cratere «aperto» Decreto verso l'Aula del Senato Massimo Frontera 3

MERCATO ELETTRONICO PA

Italia Oggi 18/11/16 P. 41 Abilitazione revocata per false dichiarazioni 4

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 18/11/16 P. 29 Per le casse investimenti in pmi Cristina Bartelli 5

PROGETTI INNOVATIVI

Sole 24 Ore 18/11/16 P. 51 L'innovazione giustifica il bonus Guglielmo Saporito 6

Ingegneri e architetti, l'abilitazione non piace più

A ingegneri e architetti l'abilitazione non interessa più. Continua, infatti, il crollo delle abilitazioni professionali, che si sono dimezzate negli ultimi dieci anni. Addirittura, solo tre laureati triennali in ingegneria su 100 hanno sostenuto, nel 2015, l'esame di stato. E quanto emerge, tra l'altro, dall'Osservatorio sugli esami di abilitazioni svolti nell'anno 2015 del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, dal titolo «L'accesso alle professioni di ingegnere e architetto». Nel 2015, la quota di laureati in ingegneria che ha conseguito l'abilitazione professionale sostenendo l'esame di stato si è attestata al 35,5%, a fronte del 38,2% rilevato nel 2014 e del 41,3% del 2013. Nel complesso, gli abilitati nel 2015 sono stati 9.421, il valore più basso degli ultimi 18 anni, praticamente la metà dei valori rilevati tra gli anni 2003 e 2006, quando il numero di abilitati ha anche superato la soglia dei 20 mila laureati. Più nello specifico, tra gli ingegneri della sezione A, il numero di abilitati è sceso per la prima volta, nel 2015, sotto le 9 mila unità (8.610 ingegneri), mentre il numero dei nuovi ingegneri juniores si è ridotto a 811. Secondo il rapporto, il disinteresse verso l'abilitazione professionale può essere determinato dalla percezione di una bassa utilità che l'iscrizione all'albo professionale può avere per gli ingegneri del settore industriale e dell'informazione, non essendo previste attività riservate. Stesso discorso vale per gli architetti: nel corso del 2015 hanno affrontato le prove dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione 7.741 laureati, spesso senza esito positivo. Inoltre, le prove per l'abilitazione professionale nelle materie attinenti all'architettura si dimostrano più selettive di quelle degli ingegneri, visto che dei quasi 7.800 candidati, solo 4.421 (pari ad appena il 57,1%) hanno conseguito il titolo professionale. Inoltre, le prove per l'abilitazione nelle materie attinenti all'architettura si dimostrano decisamente più selettive di quelle degli ingegneri visto che dei quasi 7.800 candidati (sono compresi tutti i settori delle due sezioni), solo 4.421 (pari ad appena il 57,1%) hanno conseguito il titolo professionale. L'88% di queste abilitazioni è costituita dai 3.894 laureati (nel 2014 erano 4.837) che hanno conseguito il titolo abilitante per la professione di architetto (sezione A), mentre solo 282 (l'8% del totale) sono quelle inerenti la professione di architetto junior.

Gabriele Ventura



Le linee guida dell'Anac n. 3/2016 del 10 novembre 2016 approvate in via definitiva

Appalti, requisiti e ruolo del Rup

Riformata la figura del responsabile unico del procedimento

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Il responsabile unico del procedimento (Rup), negli appalti di lavori complessi, deve avere la qualifica di project manager; possibile affidare a terzi con gara attività di supporto; per lavori fino a un milione, il Rup deve possedere un diploma ed esperienza decennale; oltre un milione serve la laurea almeno triennale, abilitazione professionale e esperienza di 5 anni. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Autorità anticorruzione (Anac) n. 3/2016 del 10 novembre 2016 sui Rup, in attuazione.

In primo luogo l'Autorità affronta il tema della nomina del Rup chiarendo che per gli affidamenti relativi a lavori deve essere effettuata prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

In secondo luogo, le linee guida affermano che le funzioni di Rup non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la p.a.

Il ruolo di Rup, che è un pubblico ufficiale, è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice «ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza».

Il Rup sovrintende alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento per assicurare che sia condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra norma vigente.

Il Rup, si legge nelle linee guida, svolge la propria

attività con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione ma, in caso di inadeguatezza di organico, può affidare compiti di supporto a soggetti terzi all'amministrazione, con procedure ad evidenza pubblica.

Il soggetto affidatario dei compiti di supporto, come diceva l'abrogato dpr 207/2010 (art. 10, comma 6), deve stipulare polizza assicurativa per i rischi professionali e non può partecipare agli incarichi di progettazione o ad appalti e concessioni di lavori (o subappalti o cottimi) con riferimen-

to ai quali abbia espletato i propri compiti di supporto.


Per appalti di particolare complessità il Rup deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.38 del Codice, anche la qualifica di project manager.

Negli altri casi deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento (presso amministrazioni o come attività di lavoro autonomo).

Per lavori fino a un milione occorre in particolare un diploma (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra, e altro), oltre a un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Oltre il milione, almeno una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali, abilitazione all'esercizio della professione e almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

—© Riproduzione riservata—



Parlamento. La lista dei nuovi 69 Comuni potrà essere ancora integrata

Terremoto, cratere «aperto» Decreto verso l'Aula del Senato

Massimo Frontera
ROMA

■ Cratere allargato con l'ingresso di 69 Comuni (e possibilità di ulteriori aggiunte), chiarimenti sul meccanismo del credito di imposta e alcune possibili integrazioni proposte dalle opposizioni in tema di case sfitte e sussidi alla popolazione.

Queste le ultime novità sull'emergenza post sisma che arrivano dal Senato, dove la Commissione Bilancio sta esaminando i decreti del governo, con previsione di trasmettere il testo all'Aula martedì, per un rapido via libera: «Il Senato convertirà i due decreti sul terremoto entro il 25 novembre», ha detto ieri il presidente del Senato, Pietro Grasso, visitando alcuni luoghi colpiti dal sisma. «Le popolazioni non devono sentirsi abbandonate», ha aggiunto Grasso, assicurando che «i riflettori non si devono spegnere».

«In alcune zone i container arriveranno entro Natale», ha assicurato il capo della protezione Civile, Fabrizio Curcio. E il Commissario Vasco Errani ha dato per imminente la prima ordinanza attuativa importante: «Tra oggi

e domani - ha assicurato ieri parlando a Rieti - emaneremo l'ordinanza per la riparazione dei danni lievi».

La discussione sulle norme per la ricostruzione e l'emergenza è entrata nel vivo ieri, in commissione Bilancio del Senato, che sta esaminando i due decreti varati dal governo. La principale novità è che il governo - oltre a presentare, come previsto, il secondo decre-

CONTAINER ENTRO NATALE

In alcune zone i container per le famiglie rimaste senza casa arriveranno entro Natale, ha detto ieri il capo della Protezione Civile

to in forma di emendamento - ha anche comunicato la lista dei 69 comuni che si aggiungono ai 62 già individuati dopo il sisma del 24 agosto, portando dunque a 131 il totale dei comuni maggiormente danneggiati. Questa lista, fa sapere il governo, potrebbe essere integrata ulteriormente nei prossimi giorni, d'intesa con il Commissario alla ricostruzione Vasco Errani e i presidenti delle Regioni. Quanto ai lavori

in corso a Palazzo Madama, il relatore del provvedimento in Commissione Bilancio, Silvio Lai (Pd), ha riferito che sono in arrivo alcuni chiarimenti sul meccanismo del credito di imposta per la ricostruzione privata. Sarà meglio specificato, dice Lai, che il meccanismo è «neutrale rispetto alle persone, perché è delle banche» che, a loro volta, «erogano il finanziamento secondo lo stato di avanzamento».

Attesa anche la precisazione sul cumulo dei contributi (che potranno arrivare, per esempio dalle assicurazioni): si chiarirà che la somma del contributo percepito non potrà comunque andare oltre il danno. Lai ha poi aperto alle proposte di modifica avanzate dalle forze di opposizione. Tra queste ce ne sono alcune che Forza Italia considera dirimenti. Come i rimborsi a tutte le partite Iva nell'area del sisma anche per coloro i quali non sono direttamente danneggiati. Un'altra proposta prevede l'acquisto da parte dei comuni delle abitazioni nuove sfitte e non lesionate nell'area del sisma, allo scopo di assegnarle a chi è rimasto senza casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

Abilitazione revocata per false dichiarazioni

La falsa dichiarazione sulle condanne penali, in ambito Mepa, comporta la revoca dell'abilitazione da parte di Consip. È quanto ha affermato il Tar del Lazio, Roma, sezione seconda con la pronuncia del 14 novembre 2016 n. 11286 rispetto a una vicenda che aveva visto Consip revocare l'abilitazione alla piattaforma Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di un soggetto che aveva dichiarato l'inesistenza di condanne penali nonostante fosse invece stata emessa una ammenda (ancorché di soli 110 euro) per un reato in materia di lavoro. Consip segnalava ad Anac e alla procura l'operatore per false dichiarazioni.

A fronte del ricorso, il Tar del Lazio ha ritenuto però inapplicabile la tesi difensiva poggiata sulla teoria del cosiddetto falso innocuo, considerata dai giudici «incompatibile con l'obbligo dichiarativo posto dall'art. 38, comma 2, dlgs n. 163/2006», oggi articolo 80 del nuovo codice dei contratti pubblici. Per il collegio giudicante l'omissione e la falsa attestazione circa l'esistenza di precedenti penali comportano senz'altro l'esclusione dalla gara in quanto viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Pertanto nulla di diverso poteva fare Consip se non procedere alla revoca dell'abilitazione, anche perché l'abilitazione sul mercato digitale Mepa si fonda sulle autodichiarazioni rese dalla imprese circa il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti. Il sistema di e-procurement, analogamente a quanto avviene nella fase di ammissione alle gare che si svolgono in modo tradizionale, si basa sull'affidamento della p.a. nella veridicità delle autodichiarazioni dei concorrenti. Pertanto, una volta che l'amministrazione abbia conseguito la certezza della non veridicità di quanto dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, senza alcuna possibilità di fare applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, le cui disposizioni riguardano esclusivamente i procedimenti di autotutela aventi natura tipicamente discrezionale. D'altro canto, si legge nella sentenza, il Mepa consente alle stazioni appaltanti di soddisfare rapidamente le proprie esigenze di approvvigionamento, nella misura in cui la centrale di committenza ha già provveduto a verificare i requisiti e la qualificazione richiesti agli operatori.

—© Riproduzione riservata—



Lo prevede un emendamento segnalato dalla commissione finanze alla legge di bilancio

Per le casse investimenti in pmi Il vincolo su questi prodotti avrà durata di tre anni

DI CRISTINA BARTELLI

Le casse di previdenza potranno scegliere di orientare i propri investimenti anche in strumenti finanziari di piccole e medie imprese quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana, con l'effetto che il vincolo a mantenere l'investimento invece dei cinque anni previsti sarà di tre anni. È questo un emendamento presentato dalla VI commissione finanze della camera e segnalato all'esame della commissione bilancio sempre della camera alla legge di bilancio 2017. Il voto sul pacchetto degli emendamenti segnalati che sono circa 900 inizierà domenica. Intanto oggi e domani proseguiranno le riunioni tra governo e maggioranza. L'orientamento è di affrontare subito i nodi su pensioni e Sud e rinviare il capitolo giochi e famiglia alla seconda lettura del senato. Domenica il voto della Commissione partirà dagli emendamenti

che riguardano le entrate e dal pacchetto produttività. Da lunedì si affronterà il capitolo enti locali e previdenza e martedì la scuola.

L'Ape (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) e il Rita (rendita integrativa anticipata) saranno monitorati. Con un emendamento della XI commissione lavoro, si prevede che il governo trasmetta alle camere, entro il 10 settembre 2018, una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

Modifiche anche alla concessione dell'indennità agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata: accanto al requisito dello stato di disoccupazione, avendo i 30 anni di contributi, è estesa anche a chi abbia cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita Iva, cancellazione dall'Albo e dal registro delle

imprese artigiane.

Inoltre si amplia l'elenco dei lavori considerati gravosi ai fini dell'erogazione delle nuove misure pensionistiche di Ape, Ape sociale e Rita: lavoratori marittimi; lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto; lavoratori in altezza; operai agricoli; stuntman; operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature; operatori socio sanitari; pescatori imbarcati a bordo.

Arriva inoltre l'estensione alle lavoratrici autonome del congedo per le violenze di genere, nella misura massima di tre mesi. Durante il periodo di congedo, si legge nell'emendamento della commissione lavoro, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402. Non solo arrivano anche misure agevolative per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenze di genere e inserite in percorsi di protezione.

Arriva poi il tetto Isee (indicazione di situazione equivalente) per poter usufruire del bonus per gli asili nido. In uno degli emendamenti segnalati della commissione XII affari sociali è previsto che il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25 mila euro annui. Inoltre sempre per chi ha un Isee non superiore ai 13 mila euro è prevista la cumulabilità del bonus da 1.000 euro con gli altri esistenti.


Alla disposizione che prevede misure per attrarre investimenti esteri è previsto che chi volesse godere del permesso di soggiorno agevolato lo po-

trà avere se uno dei requisiti sarà un investimento di euro 500 mila nel caso la società italiana prescelta per attrarre l'investimento sia una startup innovativa.

Arrivano poi misure antelusive in tema di raccolta di tartufi. Un emendamento segnalato della XII commissione affari sociali prevede che i raccoglitori di tartufo, come i produttori agricoli, che prevede di avere un volume di affari non superiore ai 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Intervenendo sempre sulla disciplina dedicata a questa categoria di imprenditori è stabilito inoltre che la ritenuta si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro.

—© Riproduzione riservata—



Consiglio di Stato. Chiariti i requisiti per accedere a contributi pubblici che premiano i nuovi investimenti

L'innovazione giustifica il bonus

Per ottenere i benefici non basta la previsione di aumento del fatturato

Guglielmo Saporito

Solo i **progetti innovativi** possono ottenere **agevolazioni** pubbliche, mentre non basta la previsione di un incremento del fatturato all'interno della stessa struttura: questo è il principio posto dal **Consiglio di Stato** con la sentenza n.4587 del 2 novembre scorso.

La questione decisa riguardava la concessione del **credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi**, in attuazione del regolamento Ue 800/2008: tale norma prevede incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro con ampliamento di stabilimenti, diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o modifica del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nel caso esaminato, un terminal di movimentazione merci nel porto di Napoli chiedeva un credito di imposta per nuovi investimenti consistenti nell'acquisto di due carri ponte per movimentazione e stoccaggio dei contenitori. Secondo l'impresa, l'utilizzo di tali macchinari avrebbe ottimizzato la gestione degli spazi destinati allo stoccaggio sfruttando l'area disponibile, sostituendo tradizionali mezzi di sollevamento, raddoppiando il numero dei contenitori movimentati e aumentando le unità lavorative di sei unità. La Regione, esami-

nando l'istanza dell'impresa, ha escluso l'agevolazione perché l'investimento non sarebbe qualificabile come ampliamento di struttura produttiva, che sarebbe altresì non innovativa.

Questo provvedimento è stato in un primo momento annullato dal Tar, sulla base di valutazioni relative all'incremento della capacità produttiva, all'aumento delle unità lavorative, all'ottimizzazione degli spazi ed al risparmio energetico. L'innovatività, si affermava, non può derivare solo dalle caratteristiche tecnologiche del bene, perché il carattere innovativo del programma di investimento deve riguardare l'ambito territoriale e settoriale cui il programma si riferisce. Ma è altresì vero che il bene che si intendeva acquistare (due carri ponte) generava un progetto innovativo perché le gru soddisfacevano esigenze di movimentazione merci provenienti da navi di elevata stazza in precedenza non servite.

Questa tesi, favorevole all'incentivo, è ora contraddetta dal Consiglio di Stato, perché l'acquisto delle gru non consente di realizzare alcuno degli obiettivi indicati dal legislatore europeo, se-

condo quanto stabilito dallo stesso disciplinare, ma si limita a porre le basi per un mero incremento del fatturato all'interno della stessa struttura produttiva e di un processo produttivo cui non è approntato un cambiamento fondamentale. Se quindi l'attività produttiva resta quella di movimentazione merci all'interno dell'impianto già esistente, non vi è innovatività.

Già altre volte l'orientamento era stato seguito, negando l'incentivo (Tar Napoli, 15/2016) ad un imprenditore che intendeva realizzare un contact center (innovativo rispetto ai più diffusi call center, prevedendo attività di supporto ed informazione ai clienti ricevendo chiamate telefoniche, cd. inbound).

Sorte analoga, sfavorevole, è capitata ad una proposta di ampliamento di un esercizio commerciale già esistente, che intendeva acquistare macchinari diversificare prodotti, con nuovi reparti di ortofrutta e carni in aggiunta ad un'attività alimentare (Tar Napoli, 1665/2012): per aversi innovazione incentivante, occorre infatti un cambiamento fondamentale del processo produttivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

01 | LA SENTENZA


Con la decisione n.4587 del 2 novembre scorso il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di agevolazioni pubbliche

02 | IL PRINCIPIO

Secondo i giudici di Palazzo Spada, solo i progetti innovativi possono ottenere agevolazioni pubbliche, mentre non è sufficiente a far scattare il diritto alle agevolazioni la mera previsione di un incremento del fatturato all'interno della stessa struttura produttiva

03 | I PRECEDENTI

Questo orientamento giurisprudenziale era già stato affermato in due precedenti pronunce: la sentenza 15/2016 che ha negato il contributo per la creazione di contact center e la sentenza 1665/2012 per l'ampliamento di un esercizio commerciale, entrambe del Tar Napoli



Innovatività

● Per innovatività, spiegano i giudici del Consiglio di Stato nel caso preso in esame, si intende un intervento nel processo produttivo che implica un cambiamento fondamentale e non un mero aumento del fatturato all'interno della struttura produttiva come quello atteso dall'acquisto di strumenti di lavoro, come le gru. Questa interpretazione, hanno sentenziato i giudici, si rileva dalla lettera del regolamento Ue 800 del 2008

